



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI  
TRIESTE**

**INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE ALL'ASSEMBLEA  
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020**

Autorità, Signore e Signori,

Vi porgo il più cordiale saluto a nome di tutti i magistrati requirenti del distretto e per contenere i tempi del mio intervento non indicherò dati statistici ne mi soffermerò sulle singole disposizioni di legge ma mi limiterò a segnalare le questioni di ordine generale.

Come di consueto mi corre l'obbligo di rivolgere un vivo ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine - nessuna esclusa - che, con la loro dedizione e professionalità hanno garantito un alto grado di sicurezza alla collettività svolgendo una intensa attività di prevenzione del crimine che ha comportato, anche nel periodo appena trascorso, un costante decremento del numero dei reati, specie di quelli predatori.

Nonostante il generale senso di insicurezza, che si registra anche tra la popolazione di questa Regione, qui esiste però un legame forte tra i cittadini e le Istituzioni che rappresenta il fattore aggiunto nel controllo del territorio e nella gestione dell'ordine pubblico, legame forte di fiducia e gratitudine che ha avuto la massima espressione nell'abbraccio affettuoso, corale e commosso di tutta la cittadinanza ai tragici eventi del 4 ottobre scorso quando vennero uccisi due agenti della Polizia di Stato di Trieste, Pierluigi ROTTA e Matteo DEMENEGO.

Anche questa Regione non è priva, come il resto d'Italia, di difficoltà di ogni tipo sia sul piano economico che sociale, ma l'elevato senso civico della popolazione ha contribuito a mantenere costantemente sotto la media nazionale il livello di criminalità, specie se si considerano i reati più gravi quali omicidi, rapine ed estorsioni.

Come avevo già segnalato nei miei precedenti interventi continuano a registrarsi tentativi di infiltrazioni criminali di stampo associativo mafioso, tentativi che si manifestano principalmente attraverso attività di riciclaggio di danaro di illecita provenienza.

La ripresa economica, anche se lenta, ed il forte rilancio turistico di questa Regione

offrono numerose occasioni per gli investimenti mafiosi specie attraverso l'acquisto di strutture alberghiere, attività di ristorazione ed illecite attività di intermediazione finanziaria, ma il puntuale monitoraggio svolto dalle Forze dell'ordine ha impedito la diffusione del fenomeno che si manifesta solo in modo sporadico e non coordinato.

Gli imprenditori regionali, fino ad ora, hanno dimostrato, diversamente da quanto accaduto in altre parti del Paese, una certa impermeabilità alle offerte criminali forse perché maggiormente consapevoli dell'abbraccio mortale che rappresenta il "fare affari con i mafiosi".

Le grandi realtà produttive presenti in regione collaborano fattivamente con le Forze dell'ordine per il controllo capillare della manodopera utilizzata, specie nei sub appalti, per evitare infiltrazioni da parte di ditte collegate alla criminalità organizzata.

Criminalità organizzata che dispone di enormi quantità di denaro di illecita provenienza ma non ha le risorse al proprio interno per investirlo e quindi ha assoluta necessità di reperire professionisti senza scrupoli che gestiscano tali risorse ed è per questo motivo che, oltre alle banche, anche gli ordini professionali dei notai, dei commercialisti e degli altri intermediari finanziari devono svolgere un ruolo attivo di controllo nonché di stimolo a segnalare alle Autorità preposte ogni operazione sospetta.

Ottimi sono i rapporti con le Autorità dei Paesi confinanti e le Istituzioni regionali sono pronte ad affrontare le nuove sfide che sicuramente si presenteranno con l'ampliamento degli spazi portuali e l'incremento di nuove rotte commerciali.

Nel costante, seppur modesto, calo dei reati, continuano a segnalarsi, in contro tendenza, le truffe telematiche e i reati di violenza sessuale.

Sempre molto elevato è il numero di reati in materia di stupefacenti e preoccupante rimane l'uso di tali sostanze da parte di soggetti minorenni che sempre più spesso ricorrono anche a sostanze di origine chimica, reperibili a basso costo, non curandosi dei gravi danni alla salute che l'uso di tali sostanze comporta.

Gli episodi di bullismo giovanile rimangono un numero limitato mentre si registra il tentativo di formazione di qualche associazione malavitosa tra o con minorenni, che allo stato rappresenta un fenomeno marginale sul quale comunque è alta l'attenzione dell'Autorità.

Certamente costituisce un momento di preoccupazione l'elevato numero di minori stranieri non accompagnati, nonché il flusso migratorio proveniente dalla così detta "rotta balcanica" che, sebbene inferiore numericamente agli anni passati, resta uno dei problemi maggiori per tutte le amministrazioni dello Stato coinvolte.

Le nuove procedure sul riconoscimento giurisdizionale della protezione internazionale si concludono in tempi assai ridotti, ma permane irrisolto il problema amministrativo dei rimpatri

per i soggetti privi di documenti internazionali validi.

Sono sicuramente fonte di grande preoccupazione gli episodi di intolleranza politica, etnica e religiosa che si stanno diffondendo per tutta l'Europa e che hanno messo in evidenza, anche in questo Nord Est, l'esistenza di sparute frange che cercano di destabilizzare la pace sociale diffondendo odio etnico e propalando, attraverso manifestazioni e danneggiamenti, demenziali ed anacronistiche idee naziste, xenofobe ed antisemite.

Fortunatamente, in questa Regione, risulta fortemente consolidata la pacifica convivenza di genti di etnie diverse e gli stretti rapporti di amicizia e fratellanza tra i diversi credi religiosi, da secoli presenti sul territorio fanno, del Friuli Venezia Giulia e di Trieste in particolare, un fulgido esempio da seguire ed imitare.

Devo nuovamente segnalare che le varie riforme in materia penale, sia sostanziale che processuale, entrate in vigore nel periodo preso in considerazione, non hanno né semplificato né effettivamente migliorato la giurisdizione penale.

In particolare scarsissima è stata la definizione dei procedimenti a seguito dell'introduzione del D. Lgs 28 del 16.3.2015 che ha introdotto la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche dopo la ampia messa a regime dell'istituto, l'aumento medio delle archiviazioni, per tale causa di non punibilità, si attesta intorno ad un modesto 10%.

Il D. Lgs. n. 21/2018, attuativo del principio della c.d. "riserva di codice nella materia penale", si è risolto in una mera riformulazione, all'interno del codice penale - il quale è stato così infarcito di vari articoli *bis o ter* - di norme che si trovavano da tempo in altri testi normativi e che comunque erano note agli addetti ai lavori. Considerata anche la tipologia dei reati in questo distretto l'impatto delle nuove norme è stato praticamente nullo.

Il D. Lgs. 36/2018, che ha modificato la disciplina della procedibilità per alcuni reati, si è limitato a modestissimi ritocchi del regime di procedibilità per alcune fattispecie, senza alcun sostanziale beneficio pro futuro, considerato anche che si tratta di reati per la maggior parte dei quali la notizia è normalmente acquisita non d'ufficio, ma ad iniziativa della persona offesa, e che hanno, al contrario, apportato un cospicuo aggravio nell'immediato dovendosi svolgere per il periodo transitorio le attività giurisdizionali descritte nell'art. 13, 2° comma del medesimo testo.

Il D. Lgs. 149/2017, che ha modificato radicalmente il Libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha svuotato di competenze la Procura generale, da sempre titolare dei rapporti con l'estero, scaricando tutti gli oneri sulle Procure distrettuali con evidente beneficio delle Procure circondariali. La riforma, peraltro, come già segnalato l'anno precedente, non ha valutato gli effetti negativi conseguenti sia alla difficoltà

di gestione, specie per le Procure distrettuali di confine quale è quella di Trieste, sia per le problematiche conseguenti ai casi, non infrequenti, di indagini collegate, posto che le Procure circondariali possono senz'altro contattare i corrispondenti organismi giudiziari stranieri nelle rogatorie attive, laddove per le rogatorie passive gli organismi stranieri debbono necessariamente rivolgersi alle Procure distrettuali pure qualora esistano indagini collegate con taluna Procura circondariale: il che non semplifica, ovviamente, le rispettive attività ma, al contrario, comporta costanti e complesse attività di coordinamento per le quali la Procura Generale è tagliata fuori. Si comprende la finalità della nuova normativa tesa a migliorare i rapporti con l'estero, specie con i Paesi europei ma, trascurando l'assetto ordinamentale già collaudato e sedimentato in Italia ha complicato anziché semplificato i rapporti tra Autorità estere.

Analogo discorso riguarda anche altre recenti norme di attuazione di direttive europee in questo settore, prime fra tutte quelle contenute nel D. Lgs. 108/2017 relativo all'ordine europeo d'indagine penale: anche qui il riconoscimento dell'ordine d'indagine formato da un'Autorità giudiziaria europea appartiene alla cognizione della Procura distrettuale, senza eccezione alcuna nel caso in cui sussistano indagini collegate fra quell'A.G. ed una Procura circondariale, con evidenti possibilità di conflitto e sovrapposizioni di attività investigative.

La riforma delle impugnazioni (D. Lgs 11/2018) incide sostanzialmente soltanto sugli appelli del pubblico ministero (che statisticamente rappresentano una percentuale modestissima, certamente inferiore al 5%, della totalità dei gravami), da un lato abolendo per la parte pubblica l'appello incidentale e dall'altro rendendo incompatibile la doppia impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale - evento, peraltro, rarissimo -: il che ha costretto gli uffici giudiziari a stilare appositi protocolli, come infatti è avvenuto anche in questo distretto. In concreto può ben dirsi che il Procuratore generale è rimasto organo di vigilanza della corretta applicazione della legge nel distretto ma, di fatto, gli è stato sottratto il potere di impugnazione poiché in molti casi i tempi per l'acquisizione dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica sono incompatibili con i tempi per impugnare a disposizione della Procura generale.

La riforma ha comportato indirettamente un aumento del ricorso per Cassazione che rimane l'unico strumento che possiede la Procura generale per porre rimedio agli errori giudiziari (si pensi ad esempio alla irrogazione di una pena illegale).

L'incongruenza della riforma appare di tutta evidenza. E' stata inutilmente gravosa e punitiva per gli uffici requirenti senza apportare alcun vantaggio per gli uffici giudicanti di secondo grado.

La riforma dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p., introdotta dalla L. 23.6.2017 n. 103, sicuramente introdotta dal legislatore per stimolare la più rapida definizione dei procedimenti presso gli Uffici di Procura, avrebbe rappresentato un enorme appesantimento dell'attività del

pubblico ministero, costringendo i magistrati delle Procure di primo grado ad effettuare defatiganti adempimenti burocratici, se non fosse stata profondamente ridimensionata dalla circolare del CSM prot. P 8767/2018 del 18.5.2018, che ne ha drasticamente ridotto la portata. Va poi sottolineato come l'intervento legislativo in argomento sia intervenuto senza tenere nel minimo conto lo stato dei sistemi informatici della cognizione penale. Infatti, il S.I.C.P., ancora oggi, non è in grado di estrarre i dati indispensabili per consentire ai pubblici ministeri d'identificare i procedimenti comunicabili ai fini dell'eventuale avocazione; ed anzi ci sono voluti addirittura alcuni mesi perché fosse corretto il grave errore informatico riscontrato nel giugno 2018, per cui, se in un certo procedimento veniva iscritto in un secondo momento un secondo reato, il termine per le indagini relativo a tale secondo reato spostava automaticamente (ed illegittimamente) pure il termine per le indagini relativo al primo reato. Insomma, senza la provvidenziale circolare del C.S.M. si sarebbero certamente determinati disguidi, errori procedurali, inutili adempimenti burocratici ed altrettanto inutili passaggi di fascicoli processuali fra Procure e Procure Generali, queste ultime, poi, nella assoluta impossibilità di gestire un numero così elevato di procedimenti.

La riforma, poi, ha reso ancora più inutile ed anacronistico l'adempimento previsto dall'art. 127 disp. att. c.p.p., il quale però non è stato abrogato costringendo gli uffici a continuare nel superfluo invio settimanale dei dati alla Procura generale.

Va però sottolineato che un effetto positivo la riforma l'ha ottenuto e, probabilmente, era l'effetto primario che si attendeva il legislatore. L'obbligo di indicare i reati prioritari ai fini della possibile avocazione e l'obbligo di comunicare al Procuratore Generale i procedimenti scaduti, hanno fatto sì che tutti i sostituti procuratori hanno accelerato lo smaltimento dell'arretrato aumentando la definizione dei procedimenti fermi anche da molto tempo.

Va evidenziata la grave incongruenza conseguente alla modifica dell'art. 6 co.1 del D.Lgs. 106/2006 operata dall'art. 77 della legge 103/2017, che ha attribuito al Procuratore generale la vigilanza sulle iscrizioni delle notizie di reato ma, ancora oggi, la Procura generale non ha l'accesso diretto al SICP e, pertanto la vigilanza è solo enunciata ma non è possibile esercitarla in modo serio ed effettivo.

Le altre disposizioni della L. 103/2017 hanno portato poche innovazioni positive (fra le quali vanno certamente annoverati il concordato con rinuncia ai motivi d'appello, reintrodotta con il nuovo art. 599/bis c.p.p. e la possibilità di definizione immediata del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato ex art. 72 bis c.p.p.) e molte innovazioni che invece hanno oggettivamente appesantito una procedura già complicata di suo (come le ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione ex art. 410 bis c.p.p. e soprattutto come le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p., foriere di complicati e continui calcoli e ricalcoli a

seconda degli esiti del processo).

Per fortuna è stata rinviata a dopo il 31.12.2019 l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni telefoniche (D.Lgs. 216/2017) che, nel frattempo, si spera vivamente che la normativa venga profondamente riveduta poiché varie disposizioni mostrano profili di evidente irrazionalità.

Permangono inalterati i problemi dovuti alla mancata depenalizzazione del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 286/1998, tematica fortemente avvertita in questo distretto, interessato da ben due confini di Stato, con il conseguente illogico dispendio di energie della macchina giudiziaria, che muove ogni anno migliaia di procedimenti destinati, nell'ipotesi più favorevole per l'accusa, ad una sentenza di condanna di soggetti ormai non più sul territorio dello Stato e a pena pecuniaria che – ovviamente - non sarà mai eseguita.

Vanno riconfermati i rilievi negativi già formulati in passato con riguardo agli istituti della messa alla prova e dell'esclusione della punibilità per la speciale tenuità del fatto, istituti che non hanno comportato alcun effetto deflattivo del contenzioso dibattimentale, avendo semplicemente eroso gli spazi di appetibilità di altri istituti premiali, e segnatamente del patteggiamento ex art. 444 c.p.p, la cui portata applicativa s'è di conseguenza molto ridotta, oltre ai problemi collaterali di cui accennato all'inizio.

Permangono inalterati pure i rilievi precedentemente formulati a proposito degli obblighi imposti dal D.Lgs. 212/2015 su diritti e facoltà delle persone offese da reato, divenuti meri adempimenti burocratici, e cioè concretatisi nella sola consegna alle vittime di reato, da parte della polizia giudiziaria o da parte della segreteria della Procura, di un lungo elenco - redatto su modulo plurilingue se la persona offesa è straniera - contenente la puntigliosa elencazione dei diritti previsti in suo favore e sparsi qua e là nella legislazione nazionale. Il che rappresenta un duplice tradimento degli intenti della direttiva europea attuata con detto D.Lgs., nel senso che da un lato la mancata restrizione di tale obbligo ai soli soggetti davvero vulnerabili impone la formalità della consegna del modulo pure in favore, ad esempio, del legale rappresentante di una società multinazionale che lamenti l'insolvenza fraudolenta di un cliente; e dall'altro la necessità che anche questa riforma si realizzi "a costo zero" ha eluso l'esigenza di assicurare un effettivo sostegno psicologico alle persone offese vulnerabili ad opera di esperti e di mediatori culturali individuati e retribuiti dagli inquirenti.

Anche se fuori dal periodo in riferimento si ritiene opportuno segnalare la novità, nella specifica materia, di cui alla legge 19.7.2019 n. 69 (c.d. Codice rosso) che ha introdotto all'art.90 ter del c.p.p. il comma 1-bis facendo obbligo all'AG precedente di effettuare le comunicazioni di cui al primo comma sempre alla parte offesa o al suo difensore. Tale modifica avrà sicuramente l'effetto positivo di incrementare le informazioni tra giudice penale e giudice

civile poiché gli atti più significativi emessi dal primo, in tutti i procedimenti per reati di violenza di genere, saranno portati a conoscenza del giudice civile attraverso la persona offesa o il suo difensore, superando così in fatto l'impossibilità di trasmissione telematica degli atti dal penale al civile.

La L. 41/2016 che ha introdotto i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, andata a completo regime nel periodo in riferimento, ha confermato i notevoli aggravii all'attività della polizia giudiziaria e delle Procure della Repubblica, conseguenti:

- all'incremento esponenziale del numero dei casi di lesioni personali stradali, perseguibili d'ufficio ed attribuiti alla competenza del Tribunale monocratico;
- nel continuo rischio di duplicazione dei fascicoli - a causa della pluralità di fonti di acquisizione della notizia di reato - relativi al medesimo fatto, talora inquadrato inizialmente a titolo di lesioni personali semplici, perseguibili a querela ed attribuite alla competenza del giudice di pace, ed in seguito configurato a titolo di lesioni personali stradali, perseguibili d'ufficio ed attribuite alla competenza del Tribunale monocratico; e talora invece destinato al percorso opposto, in base agli esiti degli accertamenti medico-legali che ormai sono una caratteristica costante di tali procedimenti;
- nella costante necessità del sequestro immediato dei veicoli coinvolti nel sinistro e dell'espletamento di un accertamento tecnico sulla dinamica del sinistro, con incremento esponenziale dei tempi e dei costi processuali; ovvero ed alternativamente, nell'impossibilità di eseguire tale accertamento tecnico (se non su base esclusivamente documentale) allorché il sequestro non sia avvenuto nell'immediatezza per essere in allora configurabile il solo reato di lesioni personali semplici procedibili a querela e per non essere stata quest'ultima immediatamente presentata.

Negli uffici requirenti ha avuto un impatto minimo, per non dire nullo, la riforma dell'ordinamento penitenziario attuata con il D. Lgs. 123/2018 e con il D. Lgs. 124/2018, concretatasi in pratica in meri ritocchi marginali alle norme di esecuzione o processuali; più significative sono state le modifiche in materia di vita detentiva e di lavoro penitenziario, modifiche che però non hanno coinvolto l'attività delle Procure della Repubblica.

Analogamente privo di concreti e significativi effetti è stata l'introduzione delle modifiche di cui al D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018 (c.d. "Primo decreto sicurezza"), concretatosi in meri interventi "a spot" onde introdurre alcune fattispecie di reato normalmente commesse dai ceti più marginali della popolazione od aggravare la sanzione di quelle già esistenti: l'invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), l'esercizio molesto dell'accattonaggio (art. 669 bis c.p.), l'impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600 octies c.p.), l'impedimento alla circolazione su strade e ferrovie (art. 1 D. Lv. 66/1948), l'illecita concessione di subappalti (art. 21 L.

646/1982). Si tratta comunque di fattispecie che non hanno avuto praticamente alcun rilievo nella statistica criminale degli uffici di Procura di questo distretto. Sicuramente più significative appaiono le modifiche al procedimento di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011, peraltro in settori e su tematiche non direttamente incidenti sull'attività delle Procure circondariali.

Notevoli problemi sono insorti a seguito della L. 3/2019 (c.d. "Spazza-corrotti"), sia per l'intervento sulla sterilizzazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado che è divenuta effettiva, tra le polemiche, dal 1.1.2020 e certamente avrà l'effetto di generare l'incremento della pendenza dei procedimenti presso le Corti di Appello già oberate da un carico pregresso.

Le nuove fattispecie penali e gli incrementi sanzionatori per quelle preesistenti non hanno avuto ancora alcun effetto pratico in questo distretto, se non per il significativo aumento di pena previsto per l'appropriazione indebita – fattispecie di frequente realizzazione – la cui nuova cornice sanzionatoria, per i fatti commessi dal 31.1.2019, impone ora la celebrazione dell'udienza preliminare e non consente più la citazione diretta. Per quanto riguarda gli strumenti investigativi oggi consentiti per i reati contro la P.A. (si allude alle operazioni sotto copertura ed alle intercettazioni anche mediante captatore informatico), non v'è stata finora alcuna applicazione pratica nell'esperienza delle Procure del distretto.

Nel distretto non vi sono stati, finora, casi giudiziari in cui abbia trovato spazio l'analisi approfondita dei nuovi presupposti della legittima difesa, ridisegnati con la L. 36/2019.

Del pari non s'è avuta ancora l'occasione di sperimentare il divieto di celebrazione del giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo di cui alla L. 33/2019 – foriera, oltre che di dubbi di costituzionalità, anche di gravi problemi già evidenziati dalla dottrina, non tutti risolti dal testo della norma – specialmente nei frequenti casi in cui la pena dell'ergastolo sia comminata a seguito di contestazione di una circostanza aggravante che può essere in seguito non riconosciuta dal giudice ovvero bilanciata dal concorso di circostanze attenuanti.

Si continua con interventi frammentari, senza una visione d'insieme, spesso dimenticandosi norme attuative e transitorie, creando incertezze interpretative con conseguenti difformità applicative tra uffici giudiziari anche su beni primari come la libertà personale.

Sono anni che attendiamo un intervento legislativo complessivo, condiviso con l'Avvocatura, di risistemazione del nostro sistema penale sia sostanziale che processuale, che preveda un'ampia depenalizzazione, la rivisitazione dei procedimenti speciali e del processo di appello, lo snellimento e la velocizzazione delle procedure mantenendo però alte le garanzie dei diritti delle parti ed evitando inutili e dannose scorciatoie come la riforma della prescrizione.

Devo ancora rimarcare che da vari anni il legislatore ha smesso di adottare provvedimenti



generali che consentivano il ripianamento dell'arretrato ed il recupero, anche se temporaneo, di operatività degli uffici giudiziari. Mi riferisco ovviamente ai provvedimenti di amnistia ed indulto, provvedimenti anche criticabili ma rappresentavano una chiara assunzione di responsabilità da parte del Parlamento.

Si è invece scelta la strada di emanare provvedimenti che dovrebbero comportare un maggiore e più rapido smaltimento dei procedimenti pendenti, ma di fatto hanno un effetto molto marginale sull'attività giudiziaria, mentre hanno l'effetto di scaricare sull'ordine giudiziario la responsabilità dell'inefficienza della macchina giudiziaria.

Non posso e non voglio negare che una parte della responsabilità dell'inefficienza giudiziaria possa essere addebitabile anche ai Capi degli uffici giudiziari, ma certamente scelte legislative, come ad esempio i criteri di priorità, come surrogato della depenalizzazione, hanno esposto la magistratura requirente ad una responsabilità che non le è propria innanzi all'opinione pubblica.

Il cittadino, persona offesa, ha interesse solo per il suo processo e ben poco gli importa che il reato di cui è vittima non è ritenuto prioritario. Egli penserà che la mancata trattazione del suo processo è dovuta solo alla neghittosità del pubblico ministero che se ne occupa.

A fronte di un organico del personale di magistratura delle Procure del distretto che risulta attualmente al completo, drammatica è la situazione nella quale oggi versano gli uffici giudiziari per la carenza di personale amministrativo.

Negli uffici giudiziari vi sono una quantità enorme di provvedimenti emessi dai giudici che non possono trovare attuazione poiché il personale amministrativo che li deve necessariamente lavorare è ridotto in modo insopportabile. Si pensi che mediamente gli uffici requirenti del distretto soffrono una scopertura di circa il 35 - 40 % sulla pianta organica già ridotta e sotto stimata.

Sono già state sperimentate tutte le buone prassi possibili ed ormai è palese lo sforzo che quotidianamente ogni ufficio compie per garantire un livello di funzionalità accettabile.

Se gli uffici requirenti sono ancora in grado di operare ciò è dovuto esclusivamente all'utilizzo massivo di personale aggregato dalle varie Forze dell'Ordine, personale sottratto ai propri compiti istituzionali ma della cui attività nessun ufficio di Procura in Italia può più fare a meno.

Un vivo ringraziamento devo rivolgerlo anche alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministero della giustizia, svolge un prezioso ruolo di supporto all'amministrazione giudiziaria, distaccando, tra l'altro, presso gli uffici giudiziari proprio personale che fornisce un valido contributo ai nostri uffici.

Ed è anche grazie all'apporto di questo personale esterno che, nonostante l'elevato numero dei reati annualmente denunciati agli uffici di Procura, il servizio giustizia, in questo distretto, continua ad essere erogato alla collettività con buona qualità e, salvo casi eccezionali, con la dovuta sollecitudine ed i casi di prescrizione dei reati sono modesti e del tutto fisiologici.

Permane il problema dei procedimenti relativi ai soggetti esposti all'amianto che vede ancora principalmente la Procura di Gorizia impegnata nell'istruttoria di queste complesse indagini.

In Regione nel periodo in esame vi sono state ben 1.651 denunce per malattie professionali.

Con mia grande soddisfazione registro che finalmente, sempre più spesso, i superstiti delle vittime da amianto o altre malattie amianto-correlate, ricorrono anche alla via civilistica del risarcimento del danno, vedendosi riconosciuti dai giudici cospicui importi per i danni subiti mentre, sul piano dell'accertamento penale, si assiste o ad archiviazioni ovvero ad assoluzioni dei presunti colpevoli stante il difficilissimo accertamento della responsabilità penale personale a distanza di tanti anni dal fatto.

Risulta ancora inaccettabile il numero di infortuni sul lavoro che ha visto, nel periodo in esame, un aggravamento del fenomeno con oltre 13 mila denunce di infortuni, ben duemila in più rispetto al periodo precedente, di cui 14 mortali rispetto alle 20 dell'anno precedente, tutte riconducibili a violazione di norme anti infortunistiche. Il fenomeno, in parte legato alla ripresa economica ma anche alla eccessiva precarizzazione del mercato del lavoro, per le sue dimensioni non è degno di un Paese moderno quale è il nostro, ove però manca ancora una sufficiente cultura della sicurezza che richiederebbe massicci e strutturati interventi sulla formazione ed informazione dei lavoratori nonché una capillare ed efficace rete di controlli.

Molto grave rimane la piaga degli incidenti stradali dovuti a disattenzione, eccesso di velocità e guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Inoltre si registra la consuetudine criminale all'uso del cellulare durante la guida che costituisce uno dei fattori primari di causazione dell'evento, spesso mortale, specialmente tra i giovani.

Un breve accenno alla situazione carceraria del distretto che può definirsi stabile, ma con un trend negativo, poiché il fisiologico sovraffollamento è in costante aumento stante il fallimento delle norme pseudo-deflattive e quindi, se l'affollamento ad oggi è ancora contenuto all'interno della soglia c.d. "tollerabile", in assenza di nuovi interventi legislativi presto anche questa soglia sarà superata mettendo a rischio anche il rispetto dei parametri europei.

Anche la casa circondariale di Tolmezzo, unico carcere di massima sicurezza in regione, nel quale in genere il numero dei detenuti era sempre contenuto all'interno della capienza regolamentare, nel periodo in esame, ha registrato 234 detenuti sulla capienza regolamentare di 220, dei quali 16 sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e ben 198 detenuti in regime di Alta sicurezza.

Se non si registrano particolari criticità nel trattamento dei detenuti il merito è certamente da ascrivere alla professionalità ed abnegazione della Polizia penitenziaria che opera costantemente sotto organico ed è sottoposta a turni di servizio massacranti.

Risulta modesto il numero di soggetti detenuti a seguito della misura della custodia preventiva in carcere. Esclusi i casi di arresto in flagranza, molto oculato e riservato ai reati più gravi è l'utilizzo della misura cautelare in carcere.

I numerosi applicativi informatici, sui quali ormai si basa l'intera attività giurisdizionale, hanno sicuramente comportato un ammodernamento del sistema ma hanno anche reso ancora più complessa la gestione degli uffici rendendo molto più difficile la sostituzione dei dipendenti che lasciano il servizio. Va altresì segnalata l'insufficienza dell'infrastruttura tecnologica della rete telematica nazionale in relazione alla massa dei dati prodotti e gestiti dagli uffici giudiziari.

I rapporti con l'Avvocatura sono, di regola, improntati al reciproco rispetto ed alla massima collaborazione.

Concludo richiamando, come al solito, tutti i magistrati ad uno sforzo corale per migliorare la risposta di giustizia che i cittadini ci chiedono. E' importante che tutti i magistrati mantengano sempre comportamenti sobri ed ineccepibili, siano professionalmente capaci, disponibili all'ascolto e consapevoli degli effetti dei propri provvedimenti.

Le procure della repubblica sono organizzate in modo gerarchico ma troppo spesso si assiste ad una carenza di indirizzo da parte dei Capi degli uffici che non esercitano il dovuto controllo. Le alte percentuali di assoluzione confermano un esercizio troppo disinvolto dell'azione penale per fatti successivamente ritenuti insussistenti nei due gradi di giudizio, cagionando in tal modo spreco di risorse, false aspettative nelle presunte persone offese e un inutile gogna agli imputati. Occorre riaffermare in capo ai Dirigenti degli uffici di Procura il principio di "responsabilità" ed il loro dovere di "rendere conto" delle scelte di organizzazione dell'ufficio e di azione nelle quali deve attuarsi e rendere riconoscibile il ruolo del pubblico ministero quale organo "promotore e garante dei diritti".

“I Procuratori – come ci ricorda la Carta di Roma<sup>1</sup> - contribuiscono al raggiungimento di decisioni giuste da parte delle Corti e dovrebbero contribuire al funzionamento efficiente, rapido ed efficace del sistema giudiziario” solo la complementarità dell’azione dei giudici e dei procuratori può garantire l’equità, l’imparzialità e l’efficacia della giustizia.

Vi ringrazio per l’attenzione.

Trieste, 1 febbraio 2020

**IL PROCURATORE GENERALE**  
**Dario Grohmann**

---

<sup>1</sup> Carta di Roma: “Norme e principi europei concernenti il pubblico ministero”, documento sottoscritto dal Consiglio consultivo dei Procuratori europei (CCPE) incaricato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Strasburgo 17.12.2014